

DOMANDA: Autorizzazione per la cremazione di resti mortali

di Mara De Nardi del Comune di Meolo (VE) - 07/02/2014

PROBLEMA: Mi è stata richiesta l'autorizzazione per la cremazione di resti mortali da parte di un'affine (cognata) della defunta.

La defunta era nata in Germania del 1908 e dopo la guerra nel 1947 aveva sposato a Berlino il fratello della richiedente, poi erano venuti ad abitare a Meolo, dove poi la signora è deceduta nel 1968. Ora a seguito estumulazione ordinaria (scadenza della concessione) mi viene richiesto l'autorizzazione per la cremazione.

Un'affine ha titolo a richiedere questa autorizzazione, può farla dichiarando che non è a conoscenza di altri parenti titolati a rendere analoga dichiarazione?

RISPOSTA:

Riepilogo del quesito:

- 1) *richiesta di cremazione di resto mortale derivante da estumulazione ordinaria (scadenza periodo concessione);*
- 2) *l'avente titolo che si è dichiarato o interfacciato con il Comune è un affine cioè è la "cognata della defunta" (l'affinità è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge, vedi schema sottostante, ed è un vincolo che nasce con il matrimonio ma che non cessa con la morte dell'altro coniuge, ma solo con la dichiarazione di nullità del matrimonio).*

Si premette,

Sembra di capire che la Cognata si è presentata come "avente titolo superstite" o come unica parente che ha mostrato interesse alla defunta, ed adesso all'estumulazione ordinaria. In questo caso ha titolo.

L'Ufficio avrà documentazione riguardo la famiglia della defunta, ovvero se i parenti prossimi siano in vita o defunti. Es. il marito è defunto. I figli, non ci sono, sono deceduti, sono emigrati, ... ? Sorelle, fratelli della defunta non sono in vita o non si è mai accertato della loro esistenza e della loro eventuale residenza?

L'Ufficio verifichi la documentazione riguardo la famiglia della defunta, nei limiti di quanto a conoscenza. Se il Responsabile ritiene accettabile la dichiarazione della "cognata", conviene farsi rilasciare una dichiarazione dall'affine che non vi sono altri parenti od affini di grado superiore (o che lei agisce a nome e per conto di tutti).

[N:B.: non che lei non e' a conoscenza, ma che lei dichiara, assumendosene ogni responsabilità]

Punto 1) – *Le modalità per ottenere la scheletrizzazione del resto mortale è l'inumazione a ciclo ridotto a 5 anni o addirittura ad anni 2 se attraverso l'impiego di prodotti enzimatici specifici per la riattivazione della decomposizione (Rif. [Circolare del Min. della Salute n. 10/1998](#)) (1)(2).*

Se la Responsabile ritiene accettabile la dichiarazione della "cognata" si evidenzia che la cremazione del resto mortale, per gli effetti del [DPR 254/2003 \(2\)](#) Capo I art. 3 commi 1, 5 e 6, dei quali evidenziamo che: "... per la cremazione dei resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del DPR n. 285/1990 ...".

Il significato di aver citato il [DPR 254/2003 \(2\)](#) è relativo al fatto che la disciplina normativa nazionale non considera più il resto mortale come "cadavere" ma dopo almeno 20 anni dalla sua tumulazione in loculo "l'esito da fenomeno cadaverico cosiddetto inconsunto cimiteriale", che si rinviene all'atto dell'operazione di estumulazione, non è più nè cadavere, nè salma, ma solo resto mortale: pertanto "questi" (il resto mortale), secondo i disposti del [DPR 254/2003 \(2\)](#), può sempre venire cremato su domanda degli aventi titolo.

Punto 2) - Se Vi risulta che i parenti prossimi, quelli che si sono per esempio occupati di pagare la luce votiva o che hanno presentato qualche richiesta negli ultimi periodi, siano oggi deceduti, la dichiarazione dell'Affine è accettabile senz'altro.

Se la Responsabile nutre dubbi riguardo la dichiarazione di non esistenza di familiari diretti, allora optare per l'inumazione a ciclo ridotto con impiego di cassa biodegradabile (cellulosa, cartone, mater b, ecc.) e utilizzo di prodotti biologici idonei alla riattivazione del processo trasformativo (es. di sostanze biodegradanti sono reperibili al sito www.argema.net o al sito www.bea.sm o al sito www.ceabis.it) per ottenere, con l'inumazione, la possibilità di riduzione in resto osseo, in due anni, come previsti, di seppellimento in terra del resto mortale.

E' questa la soluzione di rito (da [DPR 285/1990](#))(2) che non può essere contestata e che comunque, nel caso, potrà permettere la cremazione del resto osseo, se vorrà essere successivamente richiesto dalla superstite cognata (magari perché vorrà ricevere in affido le ceneri o perché vorrà disperderle in natura in quanto effettivamente depositaria delle volontà della defunta); queste volontà non sono precluse, potranno essere assolte dalla cognata anche se adotterete il processo rigoroso dell'inumazione: solo che non avverranno immediatamente adesso. Il lasso di tempo, 2 anni, potrà servire al Comune per l'approfondimento dell'esistenza di parenti diretti superstiti o l'accertamento della veritiera dichiarazione della "cognata", ma non solo potrà chiarire dove vorrà essere collocato ad esempio il resto osseo, se in ossarino o disperso in ossario comune.

PROSPETTO PARENTI E AFFINI FINO AL 4° GRADO da Codice Civile (artt. 74, 75, 76, 77 e 78)

<i>Gradi</i>	<i>Parenti in linea retta</i>	<i>Parenti in linea collaterale</i>	<i>Affini</i>
I	Padre, madre e figli		Suoceri con generi e nuore
II	Nonni e nipoti	Fratelli e sorelle	Cognati
III	Bisnonni e pronipoti	Zii e nipoti da fratelli e sorelle	Moglie dello zio, marito della zia, moglie del nipote e marito della nipote
IV	Trisavi e trinipoti	Prozio o prozia o pronipote da fratello o sorella; cugini figli di fratelli o sorelle	Moglie del pronipote e marito della pronipote; moglie del prozio e marito della prozia; marito della cugina e moglie del cugino

Note

(1) La Circolare, al paragrafo 3 - Trattamenti consentiti all'estumulazione, recita "Ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, sussistono diverse possibilità: a) estumulazione effettuata dopo venti anni dalla tumulazione, il resto mortale deve essere inumato, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze di cui al paragrafo 2. ..."

Il paragrafo 2 in fondo recita: "...Il tempo di re-inumazione viene stabilito in: cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti; due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti. ..."

(2) per i link premere CTRL + CLIC